

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.ra

Contro

Amministrazione resistente: Ufficio tecnico erariale di

Fatto

La sig. ra ha presentato richiesta di accesso, all'Ufficio Tecnico erariale di, in data 20 giugno 2006, avente ad oggetto il valore al mq (o complessivo) dei terreni come da tabelle U.T.E. per uso legale – Terreni e fabbricati siti in Corso Milano NCEU – P. 3216 Fg. 78, mp 212 – 213 – 214 – 215/1– 215/2 NCTP. 11234 – 11235, per l'anno 1995. L'amministrazione, con provvedimento del 29 giugno 2006, ha negato l'accesso ai predetti documenti affermando che la dichiarazione del valore degli immobili indicati non rientra tra i compiti istituzionali dell'ufficio. Si specifica, ancora, nella nota che le informazioni richieste sono rilasciate esclusivamente alle Agenzie delle Entrate nell'ambito dei processi di accertamento fiscale su trasferimento di immobili, ovvero ad Enti pubblici o privati con i quali sono state stipulate regolari convenzioni per la fruizione di tali servizi.

Avverso tale provvedimento di diniego la sig. ra ha chiesto, in data 19 luglio 2006, l'intervento del Difensore Civico della regione Nella nota inviata al Difensore si precisa che il Direttore dell'Agenzia del Territorio di, mediante colloqui telefonici, ha indicato le disposizioni che escludono il diritto di accesso ai chiesti documenti, ossia:

- *la procedura operativa N.1/OMI Agenzia del Territorio prot., emessa a Roma il 20 febbraio 2002 – Direzione osservatorio mercato immobiliare, la quale impedisce l'accesso ai valori contenuti nella banca dati, da parte di soggetti esterni all'Agenzia;*

- *procedura operativa N. 69 del 26 marzo 2004, prot. - Direzione osservatorio mercato immobiliare d'intesa con la Direzione centrale Pianificazione, Controllo e Amministrazione, a quale vieta la pubblicazione e la divulgazione dei dati OMI ad utenti esterni.*

Ad ulteriore supporto del proprio diniego il Direttore dell'Agenzia per il territorio di, ha specificato che la Direzione centrale del Territorio, rilevando la non omogeneità dei dati presenti negli Archivi delle Agenzie del Territorio in ambito nazionale, e ritenendoli non affidabili, ne ha vietato la pubblicazione.

Il Difensore Civico della regione, con nota del 10 agosto 2006, ha provveduto ad inviare il ricorso della sig. alla scrivente Commissione per l'accesso atteso che, trattandosi di provvedimento di un'amministrazione periferica dello Stato, il medesimo non è competente a pronunciarsi.

Diritto

Preliminarmente si osserva che la sig.ra ha, erroneamente, presentato ricorso al Difensore Civico della regione, in data 19 luglio 2006, ossia entro i trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego prescritti dalla legge (art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990). Il ricorso alla scrivente Commissione, competente avverso i provvedimenti di diniego emanati dalle amministrazioni centrale e periferiche dello Stato, è stato inviato dal Difensore civico in data 10 agosto 2006, e dunque, benché tardivamente rispetto ai termini prescritti dalla legge, si ritiene che si tratti di errore scusabile non imputabile alla ricorrente.

In effetti, i documenti richiesti, ossia copia delle tabelle U.T.E. riferite ai terreni e fabbricati precedentemente indicati, sono in possesso dell'amministrazione e dunque accessibili.

Pertanto, poiché il provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione si fonda su ragioni generiche, la scrivente Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare il provvedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, accoglie il ricorso .

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

*Ricorrente: Sig.....**Contro**Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri,***Fatto**

Il sig. ha presentato, in data 23 giugno 2006, quale partecipante escluso dalla prova orale, una richiesta di accesso relativa alla procedura concorsuale per esami per il conferimento di quattro posti di dirigente di seconda fascia del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2004, per la figura di dirigente esperto in materia di economia, contabilità pubblica, di bilancio e di controllo ECONBIL, avente ad oggetto i seguenti documenti:

- 1. votazione assegnata agli elaborati scritti;*
- 2. copia della graduatoria complessiva, con indicazione dei voti conseguiti;*
- 3. copia dei verbali della commissione concorsuale;*
- 4. copia degli elaborati scritti dei concorrenti ammessi alla prova orale.*

In effetti, l'amministrazione, con nota del 13 giugno 2006, ha comunicato al ricorrente di non avere conseguito l'ammissione alla prova orale al predetto concorso, e di avere messo a disposizione l'elenco nominativo relativo alle prove scritte per una sua eventuale consultazione preso gli uffici della Presidenza stessa.

L'amministrazione, con nota dell'11 luglio 2006, consente un accesso parziale ai documenti richiesti; la medesima, infatti, concede l'accesso al documento di cui al punto 1, informando l'istante dei punteggi attribuiti alle due prove scritte e comunicando il giorno,

l'ora e la durata del periodo in cui i documenti sono a disposizione per essere visionati, ossia 14 giorni, previo appuntamento telefonico.

Comunica, inoltre, l'amministrazione che l'estrazione di copia è subordinata alla corresponsione di euro 0,26 per ciascun foglio, a titolo di diritto di riproduzione, oltre al bollo in caso di certificazione di conformità.

L'amministrazione nega, invece, l'accesso a tutti i verbali della commissione esaminatrice, di cui al punto 3, atteso che il rilascio dei medesimi determinerebbe un controllo generalizzato sugli atti dell'amministrazione.

Con riferimento alla richiesta di copia degli elaborati scritti dei concorrenti ammessi alla prova orale, di cui al punto 4, l'amministrazione chiede all'istante di dimostrare lo specifico interesse, diretto, personale e concreto, collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali richiede di accedere, da porre a fondamento dell'istanza; la dimostrazione dell'interesse, prosegue l'amministrazione, è necessaria per corrispondere a quanto prescritto dall'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, è necessaria, altresì, ai fini della comunicazione ai controinteressati, di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato, in data 25 agosto 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990.

Lamenta il ricorrente che la limitazione di carattere organizzativo volta a consentire l'esercizio del diritto di accesso in un arco temporale di 14 giorni, la cui decorrenza è unilateralmente determinata dall'amministrazione, è viziata da eccesso di potere e violazione di legge, poiché sono "compressi" i diritti di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo.

Prosegue, poi, il ricorrente che la quantificazione di un importo pari a euro 0,26 per ciascun foglio, poiché sproporzionata rispetto al costo di mercato, sembra essere adottata a fini di dissuasione e non a copertura dei costi effettivi delle copie.

Con riferimento al diniego di accesso ai verbali della commissione esaminatrice, il ricorrente afferma la manifesta infondatezza ed irragionevolezza del medesimo e

l'infondatezza del richiamo all'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, operato dall'amministrazione.

Il sig., chiede, pertanto, alla Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone dei concorrenti ammessi alla prova orale e di cui si chiede di conoscere i gli elaborati scritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, i nominativi e gli indirizzi dei concorrenti ammessi alla prova orale al fine di notificare loro il gravame presentato dal sig. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

*Ricorrente: Sig.**contro**Amministrazione resistente: Ministero della Difesa**e nei confronti dei signori:***Fatto**

Il Sig., in qualità di Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il 6° Reggimento Bersaglieri di stanza a, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 17 luglio 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa, in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente delle procedure di promozione di cui è stato parte, e nelle quali sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

E' intenzione dell'odierno ricorrente, infatti, predisporre apposita memoria ricorsuale contro il punteggio attribuitogli per la valutazione al grado di primo maresciallo in sede di valutazione straordinaria di avanzamento riferita al 31 dicembre 2002 e, altresì, contro la promozione a marescialli ordinari di altri colleghi, successivi ad esso in graduatoria.

A tal fine, il Sig.ha richiesto che gli fosse inviata, in particolare, copia della seguente documentazione, concernente:

- il punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, ad esso attribuito, che avrebbe determinato l'attribuzione di 17,89 punti;*
- la normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito per ogni singolo complesso di elemento e per il periodo da considerare in sede di valutazione al grado superiore;*
- la graduatoria riferita alla promozione Marescialli Ordinari, con i relativi punteggi;*
- la graduatoria riferita all'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002, con i relativi punteggi;*
- il punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, attribuito al Primo Maresciallo ed al Primo Maresciallo, compreso nell'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002.*

Il Ministero della Difesa, con nota dell'8 agosto 2006, faceva seguito all'istanza del Maresciallo accogliendo parzialmente la sua richiesta di accesso.

Pertanto, il Maresciallo ha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto in data 11 settembre 2006, chiedendo "l'annullamento" della suddetta nota dell'8 agosto 2006 del Ministero interessato "nella parte in cui si oppone all'accesso mediante estrazione di copia degli atti amministrativi richiesti. Nonché nella parte in cui elude la richiesta all'accesso della normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito per ogni singolo complesso di elemento, di cui all'art. 35 legge 212/1983 e del periodo da prendere in esame in sede di valutazione al grado superiore, opponendosi all'estrazione di copia della normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione di cui alla citata disposizione di legge, ai fini della formazione della graduatoria, adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli complessi di elementi di cui alle lettere a), b), e c) del III comma dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ovvero si oppone il diniego alla richiesta di conoscere i criteri utilizzati nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per l'assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio da uno a trenta in relazione ai predetti complessi di elementi per la formazione della graduatoria di cui all'art. 1-bis, comma 9, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge con L. 27 luglio 2004, n. 186; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale".

Diritto

Nel merito, il ricorso è infondato.

Preliminarmente, si rileva che uno dei controinteressati, il Primo Maresciallo, in data 31 agosto 2006, ha confermato all'odierno ricorrente di aver ricevuto il ricorso di cui si discute, da parte dell'ufficio postale del Comando Regione Nord, così come risulta dal documento pervenuto alla Commissione, in data 11 settembre 2006, e contenente una rettifica allo stesso ricorso.

Non sono peraltro pervenute controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo 12.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Maresciallo, che ha trasmesso allo stesso la copia della

documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Anche l'istanza concernente l'accesso, mediante l'estrazione di copia, alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice, si ritiene sia stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione con il chiaro riferimento al comma 1 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ed alle modalità e ai criteri indicati dall'art. 35 della predetta legge.

D'altronde, lo stesso ricorrente, in una nota al termine dell'atto di ricorso, in merito a quest'ultima categoria di atti ha evidenziato di non specificare “dettagliatamente i documenti dei quali intende avere copia” per essere gli stessi “estranei alle sue possibilità conoscitive, dirette e indirette”.

Si condividono, altresì, gli unici limiti opposti dal Ministero della Difesa al Maresciallo, concernenti la richiesta di copie integrali della graduatoria riferita alla promozione Marescialli Ordinari, con i relativi punteggi, della graduatoria riferita all'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002, con i relativi punteggi, e del punteggio di merito, per ogni singolo complesso di elemento, attribuito al Primo Maresciallo ed al Primo Maresciallo, compreso nell'aliquota straordinaria di avanzamento del 31 dicembre 2002.

Per questa specifica documentazione l'accesso sarà consentito, per estratti, senza il rilascio della loro copia integrale, per ovvie ragioni di tutela della riservatezza dei diritti dei soggetti controinteressati.

Pertanto, si ritiene che l'istanza del Maresciallo sia stata soddisfatta, con i corretti limiti sopra citati e che il ricorso da questi proposto sia privo di fondamento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

*Ricorrente: Sig.**contro**Amministrazione resistente: Direzione Generale Pensioni militari —***Fatto**

Il Sig., nella sua qualità di sergente della Marina militare, in data 17 febbraio 2004 presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione di un equo indennizzo alla Commissione medica ospedaliera di Quest'ultima, all'esito dell'istruttoria medico-legale di propria competenza, inviava all'ufficio Generale del Personale dello Stato Maggiore il verbale della visita medica relativa all'odierno ricorrente. In seguito (16 dicembre 2004), il suddetto processo verbale veniva inoltrato al competente Servizio dipendenze da causa di servizio per gli ulteriori adempimenti previsti dal d.P.R. n. 461/2001.

Nelle more, entrava in vigore il d. lgs. n. 216/2005, che trasferiva le competenza in merito alle pratiche del tipo di quella in questione, alla Direzione generale delle pensioni militari che avrebbe dovuto inviare il fascicolo istruttorio al Comitato di verifica entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione medica ospedaliera, dandone comunicazione all'interessato.

Riferisce il ricorrente che, non avendo avuto alcuna comunicazione al riguardo, in data 7 giugno 2006, formulava, per il tramite del Comando gerarchico di competenza, richiesta tesa a conoscere se la propria pratica fosse stata o meno inviata al Comitato di verifica per il rilascio del prescritto parere e, contestualmente, di poter prendere visione del proprio fascicolo personale nonché di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

La richiesta di accesso ai documenti veniva trasmessa dal Comando di appartenenza all'amministrazione competente il successivo 12 giugno; non avendo ottenuto alcuna risposta nei

termini di cui all'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990, il Sig., premettendo di essere legittimato all'accesso e di avere interesse allo stesso, presentava ricorso a questa Commissione in data 4 agosto 2006 (pervenuto il 10 agosto), per sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio rigetto e contestualmente ordinare all'amministrazione "...l'esibizione del fascicolo medico-legale ed amministrativo di pertinenza del ricorrente e la declinazione delle ulteriori informazioni richieste nel contesto dell'istanza illegittimamente rigettata".

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di un fascicolo medico-legale riguardante la persona del ricorrente medesimo e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio del

diritto di accesso contemplati dall'articolo 24, l. n. 241/1990, cui lo stesso articolo 10 espressamente rinvia.

Inoltre, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente (nella parte preordinata ad ordinare all'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento) costituire oggetto di ricorso ex articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che tale adempimento deve essere posto in essere dall'amministrazione che ne sia richiesta, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INPS

Fatto

Il Sig., legale rappresentante della società, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 27 giugno 2006, ha chiesto all'INPS di di poter avere copia della dichiarazione da lui stesso rilasciata, nel corso di un accertamento ispettivo effettuato dal suddetto istituto presso la propria società, per poter provvedere alla tutela dei propri diritti.

L'INPS di, in data 30 giugno 2006, notificava al ricorrente il diniego all'istanza di accesso formulata, asserendo che il documento richiesto “è da considerarsi riservato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R., 27 giugno 1992, n. 352”.

Successivamente, in data 10 luglio 2006, il legale dell'odierno ricorrente, contestava il suddetto diniego, senza comunque ottenere alcun riscontro.

Pertanto, avverso tale diniego il Sig. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'INPS di il rilascio della copia richiesta.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il sig., quale parte del procedimento ispettivo, ha interesse ad accedere al verbale contenente le proprie dichiarazioni.

In primo luogo, La disposizione richiamata dall'INPS, vale a dire l'art. 8 del D.P.R., 27 giugno 1992, n. 352, è stata abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ("Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge").

In secondo luogo, nel caso in esame, nessun pregiudizio al diritto alla riservatezza può derivare dall'esercizio del diritto di accesso, dal momento che è lo stesso titolare del diritto alla riservatezza a richiedere la copia delle proprie dichiarazioni.

Infine, l'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, sussiste senz'altro nel caso di specie, atteso che la possibilità per l'odierno ricorrente di verificare se quanto dichiarato è stato trascritto integralmente e correttamente nel verbale, redatto nel corso dell'ispezione, integra il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INAIL-.....**Fatto**

Il Sig. inviava, in data 16 maggio 2005, alla sede di dell'INAIL un'istanza preordinata alla concessione dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 47, l. n. 47/93, come conseguenza dell'esposizione all'amianto in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

Il richiedente chiedeva contestualmente di conoscere il responsabile del procedimento ai sensi della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Trascorso più di un anno dalla prima richiesta, in data 28 giugno 2006 l'odierno ricorrente rinnovava l'istanza all'amministrazione resistente, chiedendo di conoscere, altresì, "la posizione procedurale dell'intero procedimento".

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione formale (ma solo rassicurazioni telefoniche da parte di una dipendente dell'INAIL), in data 29 luglio il Sig. ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto in data 1 agosto 2006), chiedendoLe di "...intervenire affinché il ricorrente possa usufruire dei propri diritti e di ammonire i responsabili dell'inadempienza".

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n.